

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1054)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(RESTIVO)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CARON)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO EMILIO)

col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DONAT - CATTIN)

e col **Ministro della Sanità**

(RIPAMONTI)

NELLA SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 18 marzo 1968, n. 388, ha stabilito la concessione di un assegno mensile di assistenza, nella misura di lire 8.000, in favore dei sordomuti di età superiore agli anni 18, nei cui confronti sia accertata una incapacità lavorativa non dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio, che versino in stato di bisogno e non fruiscano di pensioni, assegni o rendite di qualsiasi natura o provenienza.

La stessa legge ha demandato all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti gli adempimenti relativi alla concessione dell'assegno mensile e ha disposto, altresì, l'aumento del contributo annuale dello Stato, di cui fruisce l'Ente, prevedendo che una quota del contributo stesso sia destinata all'erogazione della suddetta provvidenza economica continuativa.

Sul piano della protezione sociale della categoria, la legge del 1968 ha costituito, invero, un passo avanti rispetto alla precedente legislazione, in particolare rispetto alla legge 10 febbraio 1962, n. 65, nella quale era prevista la concessione di un « sussidio » mensile di non meno di 6.000 lire in favore dei sordomuti inabili al lavoro, appartenenti a nucleo familiare povero.

Il miglioramento arrecato con la legge del 1968 al settore assistenziale in questione è consistito, quindi, sia nella maggiore misura del beneficio, fissata in 8.000 lire mensili, sia in una più puntuale e specifica normativa per la concessione della provvidenza stessa, la quale è stata disciplinata secondo una sia pure relativa analogia con le disposizioni dettate dalla legge 6 agosto 1966, n. 625, in favore dei mutilati ed invalidi civili.

Dal 1968 al momento attuale, peraltro, nuove iniziative legislative sono già maturate o sono in via di realizzazione nel campo dell'assistenza delle classi meno abbienti, quali la pensione sociale per gli ultrasessantacinquenni e l'aumento degli assegni assistenziali e delle pensioni per gli invalidi civili e per i ciechi civili.

A fronte di tali iniziative si pone in termini di esigenza perequativa il problema dell'aumento dell'assegno mensile di assistenza per i minorati dell'udito e della parola, categoria che non è, certamente, meno delle altre meritevole di fervida e solidistica attenzione.

A tale problema di adeguamento intende dare soluzione il presente disegno di legge.

Tale progetto normativo introduce nel sistema della concessione dell'assegno mensile di assistenza ai sordomuti, le seguenti innovazioni:

a) determinazione della nuova misura dell'assegno in lire 12.000 mensili (anziché lire 8.000) per tredici mensilità, a decorrere dal 1° maggio 1969;

b) definizione della minorazione dell'udito e della parola agli effetti dell'assistenza prevista dalla legge;

c) cessazione dell'assistenza in forma di « assegno mensile » al compimento del 65° anno di età e passaggio, quindi, dei sordomuti ultrasessantacinquenni al sistema della pensione sociale previsto dalla legge 30 aprile 1969, n. 153;

d) nuova procedura per la concessione dell'assegno, consistente in due fasi, l'una, per l'accertamento del sordomutismo e dell'incapacità lavorativa, e l'altra per la valutazione delle condizioni economiche e la conseguente decisione, concessiva o negatoria;

e) imputazione della competenza del servizio assistenziale di cui si tratta al Ministero dell'interno, nel cui bilancio viene istituito un apposito stanziamento.

Tra gli aspetti innovativi sopraindicati meritano particolare considerazione quelli di cui alle lettere d) ed e).

Il disegno di legge prevede che la spesa per la provvidenza di cui si tratta faccia carico al bilancio del Ministero dell'interno

e che la concessione dell'assegno sia decisa dal Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, integrato a tali fini da due rappresentanti dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

Con tale sistema, quindi, l'attività in questione viene a far capo direttamente allo Stato, e precisamente agli organi centrali e periferici dell'Amministrazione dell'interno, competenti nel settore dell'assistenza pubblica, mentre sinora, com'è noto, in base alla legge 18 marzo 1968, n. 388, l'attività stessa è svolta dal predetto Ente nazionale.

Lo spostamento della competenza dall'Ente pubblico all'Amministrazione statale trova fondamento in varie considerazioni, e cioè:

1) nell'opportunità di armonizzare la disciplina dell'assistenza economica per i sordomuti a quella vigente per le altre categorie similari, avuto riguardo al criterio di fondo per cui una funzione statale, come quella della concessione di una provvidenza continuativa a carico del bilancio dello Stato, deve normalmente essere riservata ad organi dello Stato medesimo ovvero ad enti strumentali all'uopo delegati, palesandosi anomala la competenza in materia di un organismo associativo e rappresentativo della categoria;

2) nell'opportunità di decentrare lo svolgimento del servizio, così da renderne più snella e articolata l'attuazione, attraverso l'attività di un organo statale periferico particolarmente qualificato, quale è il Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, convenientemente integrato dai rappresentanti della categoria;

3) nell'opportunità di sollevare l'Ente nazionale sordomuti da un impegno di attività che, come quella dell'erogazione dell'assegno, può considerarsi aggiuntiva e marginale rispetto alle finalità istituzionali dell'Ente stesso, delineate dalla legge 21 agosto 1950, n. 698, e dal Regolamento 3 luglio 1957, n. 826, finalità che sono precipuamente attinenti all'istruzione professionale e all'inserimento dei minorati dell'udito e della parola nella vita produttiva della Nazione, oltre che alla rappresentanza e tutela degli

interessi morali ed economici della categoria.

L'indirizzo assunto con il disegno di legge gioverà, pertanto, da un lato, a conferire speditezza al servizio, mediante l'attività dei Comitati provinciali ed ovviamente delle Prefetture, organi che hanno dato validissima prova nell'espletamento degli analoghi compiti in favore degli invalidi civili, e, dall'altro lato, a consentire all'Ente sordomuti di dedicarsi esclusivamente alla realizzazione delle meritorie ed apprezzate iniziative dall'Ente stesso perseguite per il recupero sociale e produttivo dei minorati, utilizzando, per tali scopi di così elevato interesse sociale, l'intero contributo annuo dello Stato.

Il nuovo sistema proposto, in sostanza, riconduce la disciplina dell'assegno ai sordomuti nel quadro delle attività dirette dello Stato, il che si addice alla natura non più meramente elemosiniera del beneficio e al suo finanziamento da parte dell'Erario; d'altro canto, il sistema stesso si adegua, anche sotto il profilo della competenza, a quello vigente per gli invalidi civili nonché a quello previsto per i ciechi civili, in base alle leggi 9 agosto 1954, n. 632 e 10 febbraio 1962, n. 66.

A quest'ultimo riguardo, vale rammentare che nel passato i ciechi bisognosi potevano beneficiare di un assegno alimentare erogato a cura dell'Unione italiana ciechi, organismo a carattere associativo al pari dell'Ente nazionale sordomuti, e che, come questo, ha per legge la rappresentanza e la tutela della categoria dei non vedenti. Successivamente, cioè nel 1954, quando fu istituito e disciplinato l'« assegno a vita » per i minorati della vista, poi trasformato in « pensione non riversibile » con la nota legge del 1962, fu creato un apposito ente pubblico, strumentale dello Stato e da esso finanziato, l'Opera nazionale ciechi civili, ed il Sodalizio di categoria, cioè l'Unione italiana ciechi, non ebbe più alcuna competenza in materia di concessione dei detti assegni e pensioni.

Nella evoluzione, quindi, dell'ordinamento assistenziale per i ciechi si riscontra un significativo e valido precedente a quello che

ora viene proposto per i minorati dell'udito e della parola.

Esposti i lineamenti generali del disegno di legge, se ne illustrano le singole previsioni.

Articolo 1. — L'articolo 1 fissa in lire 12.000 la nuova misura dell'assegno dal 1° maggio 1969, cioè dalla stessa data di entrata in vigore della legge sulla pensione sociale agli ultrasessantacinquenni.

L'articolo inoltre richiama le condizioni di assistibilità, previste dalla legge 18 marzo 1968, n. 388; definisce, altresì, il requisito del sordomutismo, che è attribuito al minorato sensoriale dell'udito, affetto da sordità congenita o acquisita nell'età evolutiva, che gli abbia impedito l'apprendimento del linguaggio, purchè la sordità non sia di natura psichica e non dipenda da cause di guerra, di lavoro o di servizio.

Nell'articolo 1 è, infine, tradotto il criterio, già illustrato, dello spostamento della competenza nella concessione dell'assegno dall'Ente nazionale sordomuti all'Amministrazione statale e precisamente, *ratione materiae*, a quella dell'Interno, istituzionalmente impegnata nel campo della pubblica assistenza.

Anche per tale innovazione, il sistema proposto è analogo a quello vigente per l'assistenza agli invalidi civili, sotto il duplice riguardo dell'attribuzione della funzione di cui si tratta ad un qualificato organo collegiale periferico, cioè al Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica e dell'opportuna integrazione del collegio stesso con i rappresentanti della categoria interessata.

Con l'ultimo comma dell'articolo 1 si disciplina la facoltà del ricorso avverso le determinazioni del Comitato, prevedendosi che la decisione del Ministero dell'Interno sia adottata previo il parere di un'apposita Commissione consultiva, a composizione mista, cioè con la partecipazione dei rappresentanti sia dei due Ministeri maggiormente interessati nella materia (Interno e Tesoro) sia della categoria dei destinatari dell'assistenza.

L'istituzione del detto collegio con funzioni consultive a livello centrale si palesa

opportuna in relazione al rilievo di ordine etico, umano e sociale degli interventi protettivi di cui si tratta, rilievo che postula la più attenta e sollecita considerazione dei pubblici poteri verso la categoria e, quindi, la valutazione approfondita delle richieste di assistenza.

Articoli 2, 3, 4 e 5. — Gli articoli dal 2 al 5 delineano il procedimento per la concessione dell'assegno.

Tale procedimento si articola in due fasi; l'una, precedente, per l'accertamento del sordomutismo e dell'incapacità lavorativa e l'altra, susseguente, per l'accertamento dello stato di bisogno.

Anche in ordine alla procedura di cui si tratta, le disposizioni proposte si allineano a quelle vigenti in materia di assistenza agli invalidi civili.

Si è, anzi, previsto, per opportuna armonia ed economicità di ordinamento, che gli accertamenti sanitari siano espletati dalle stesse commissioni mediche, provinciali e regionali, che operano per gli invalidi civili, ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, modificati con la legge 21 giugno 1967, n. 497.

In relazione, peraltro, alla diversità delle categorie, si è disposto che tanto della Commissione sanitaria provinciale quanto di quella regionale faccia parte, al posto del medico designato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, un medico designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti.

L'istanza per la concessione dell'assegno dovrà, quindi, essere presentata alla Commissione sanitaria sedente presso l'ufficio del medico provinciale (art. 2). La predetta Commissione procederà all'accertamento del sordomutismo e dell'incapacità lavorativa (art. 3).

Contro il giudizio della Commissione sanitaria provinciale, l'interessato potrà ricorrere, entro trenta giorni dalla comunicazione, alla Commissione sanitaria regionale ed avverso la decisione di questa potrà proporre azione giudiziaria (art. 4).

Definiti gli accertamenti sanitari, a cura della segreteria della Commissione medica

provinciale verranno trasmessi alla Prefettura le istanze e i referti relativi ai minorati nei cui confronti siano stati accertati i prescritti requisiti.

La stessa segreteria dovrà, inoltre, inviare mensilmente gli elenchi dei suddetti minorati all'Ente nazionale sordomuti (art. 5).

Con tale opportuno collegamento, l'Ente sarà posto in grado di seguire la situazione degli assistiti, anche ai fini dell'azione protettiva che tale Ente svolge in favore della categoria.

La Prefettura, ricevuti gli atti dalla segreteria delle commissioni sanitarie, sottoporà le istanze al Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, per l'accertamento delle condizioni economiche e la conseguente determinazione concessiva o di diniego dell'assegno.

Articolo 6. — Il primo comma fissa la decorrenza della corresponsione dell'assegno al primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, norma, questa, che era già contenuta nella precedente legge 18 marzo 1968, n. 388.

Il secondo comma stabilisce che l'assegno non compete agli eredi in caso di decesso dell'interessato; prevede, peraltro, che gli eredi stessi abbiano diritto a percepire le quote già maturate.

Articolo 7. — In correlazione con le norme dell'articolo 1 si pongono quelle dell'articolo 7, in base alle quali è stabilito il passaggio con effetto dal 1° maggio 1969 dei sordomuti ultrasessantacinquenni al sistema della « pensione sociale », così come è previsto anche per gli invalidi civili.

Dal primo giorno del mese successivo al compimento del 65° anno di età i sordomuti saranno, pertanto, ammessi al godimento della pensione sociale, mediante comunicazione da parte delle prefetture allo Istituto nazionale della previdenza sociale; questo, a sua volta, darà notizia alle prefetture della data di inizio del pagamento della pensione sociale.

A seguito di tale comunicazione dell'INPS la corresponsione dell'assegno assistenziale verrà a cessare; peraltro, gli Enti comunali

di assistenza, che sono gli organismi cui è demandato il pagamento dell'assegno stesso, riceveranno dal predetto Istituto il rimborso di quanto abbiano anticipato, nel frattempo, ai sordomuti dopo il compimento del 65° anno di età.

Tale normativa trova ragion d'essere nell'intento di evitare soluzioni di continuità nell'erogazione delle provvidenze economiche previste in favore dei minorati di cui si tratta.

Articolo 8. — L'articolo reca disposizioni transitorie, intese ad assicurare la saldatura tra il precedente e il nuovo ordinamento.

A tal fine, secondo le norme del primo e secondo comma, l'Ente nazionale sordomuti dovrà trasmettere alle prefetture delle provincie, nell'ambito delle quali risiedono gli interessati, gli atti relativi ai sordomuti che siano in godimento dell'assegno mensile ai sensi della legge del 1968 nonchè le istanze e i ricorsi pendenti presso l'Ente stesso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le successive norme dello stesso articolo 8 tengono conto del criterio generale della discriminazione dell'età dei minorati agli effetti degli interventi assistenziali (assegno mensile per quelli di età inferiore ai 65 anni e pensione sociale per gli ultrasessantacinquenni).

È previsto, quindi, che, per i sordomuti di età inferiore ai 65 anni che già godono dell'assegno mensile, i pagamenti vengano continuati, per non interrompere l'assistenza; nel contempo, però, le prefetture dovranno avviare il procedimento previsto dalla nuova legge, ai fini della convalida e dell'adeguamento dell'assegno. In modo analogo le prefetture provvederanno per le pratiche in corso, avviando cioè la nuova procedura.

Per i sordomuti ultrasessantacinquenni che fruiscono dell'assegno, le prefetture continueranno l'erogazione dell'assegno stesso fino a quando l'Istituto nazionale della previdenza sociale non avrà concesso la « pen-

sione sociale », fatto salvo il rimborso ai sensi di quanto disposto con il precedente articolo 7. Le istanze e i ricorsi pendenti degli ultrasessantacinquenni saranno, invece, inoltrate dalle prefetture al predetto Istituto, ai fini della concessione della « pensione sociale ».

Articolo 9. — L'articolo 9 contiene norme per il finanziamento dell'assistenza di cui si tratta.

È saliente notare, al riguardo, la previsione del primo comma, con la quale, disponendosi l'istituzione di uno stanziamento *ad hoc* nel bilancio del Ministero dell'interno, si ribadisce il principio dell'attribuzione alla detta Amministrazione della competenza nella materia in argomento.

D'altro canto, il trasferimento del servizio assistenziale dall'Ente sordomuti alla Amministrazione statale giustifica anche la disposizione del terzo comma, che prevede l'intera destinazione del contributo annuale dello Stato, di cui fruisce il detto Ente, alle finalità istituzionali del medesimo nel campo dell'istruzione professionale e del recupero sociale dei sordomuti; ciò, a modifica della legge del 1968, in base alla quale il detto contributo era destinato in parte agli scopi istituzionali ed in parte alla concessione dell'assegno mensile di assistenza.

L'articolo stabilisce, inoltre, che a decorrere dall'anno 1969 sia stanziata la somma di lire 900 milioni sul bilancio del Ministero dell'interno, nella previsione che tale finanziamento possa essere adeguato a far fronte alle necessità dell'assistenza di cui si tratta.

È previsto, altresì, che il contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale sordomuti venga elevato da lire 2 miliardi 750 milioni a lire 2.850.000.000 a decorrere dall'anno 1969, ciò, ai fini della incentivazione delle provvide attività svolte dall'Ente stesso a favore della categoria.

Articolo 10. — L'articolo 10 reca, con formula globale, l'abrogazione delle disposizioni che siano incompatibili con quelle della nuova legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Assegno mensile di assistenza
e norme per la concessione)*

A decorrere dal 1° maggio 1969 è concesso ai sordomuti di età superiore agli anni 18 un assegno mensile di assistenza di lire 12.000.

Agli effetti della presente legge si considera sordomuto il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purchè la sordità non sia di natura psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio.

L'assegno è corrisposto nella misura del 50 per cento a coloro che siano ricoverati in istituti che provvedono alla loro assistenza.

A coloro che fruiscono di pensioni, assegni o rendite, di qualsiasi natura o provenienza, di importo inferiore alle lire 12.000 mensili, l'assegno di cui al primo comma è ridotto nella misura corrispondente all'importo del trattamento goduto.

Con la mensilità relativa al mese di dicembre è concesso un tredicesimo assegno di lire 12.000, che è frazionabile in relazione alle mensilità corrisposte nell'anno.

Restano ferme, per la concessione dello assegno, le condizioni stabilite dalla legge 18 marzo 1968, n. 388.

La concessione dell'assegno è autorizzata, previo accertamento delle condizioni previste dal presente articolo, dal Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, del quale fanno parte, limitatamente all'applicazione della presente legge, due rappresentanti dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, nominati con decreto del prefetto su designazione dell'Ente stesso.

Avverso la decisione del Comitato provinciale, l'interessato può presentare, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso in carta

semplice al Ministero dell'interno, che provvede previo il parere di una Commissione consultiva, composta dal direttore generale dell'assistenza pubblica, in qualità di presidente, da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a vice prefetto, da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a direttore di divisione e da due rappresentanti della categoria, designati dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 2.

(Presentazione delle istanze di concessione)

I sordomuti, per ottenere l'assegno mensile di assistenza, debbono presentare domanda alla competente commissione sanitaria provinciale presso l'ufficio del medico provinciale, prevista dall'articolo 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, modificata dalla legge 21 giugno 1967, n. 497.

Art. 3.

*(Accertamenti sanitari -
Commissione sanitaria provinciale)*

L'accertamento del sordomutismo e della incapacità lavorativa è effettuato dalla Commissione sanitaria provinciale di cui al precedente articolo.

Di detta Commissione fa parte, in sostituzione del medico designato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, un medico designato al medico provinciale dall'Ente nazionale per la protezione e la assistenza dei sordomuti.

Art. 4.

*(Ricorsi -
Commissione sanitaria regionale)*

Contro il giudizio della Commissione sanitaria provinciale, l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla ricevuta co-

municazione, alla Commissione sanitaria regionale, prevista dall'articolo 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, modificata dalla legge 21 giugno 1967, n. 497, di cui fa parte, in sostituzione del medico designato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, un medico designato al medico provinciale dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

La decisione della Commissione sanitaria regionale ha carattere definitivo e deve essere comunicata entro dieci giorni, a cura del segretario, alla competente Commissione sanitaria provinciale e notificata in via amministrativa all'interessato.

Avverso la decisione della Commissione sanitaria regionale l'interessato può proporre azione giudiziaria dinanzi al tribunale competente.

Art. 5.

(Adempimenti del segretario della Commissione sanitaria provinciale)

Il segretario della Commissione sanitaria provinciale, entro tre giorni dagli accertamenti eseguiti, trasmette alla Prefettura le domande e i referti relativi ai sordomuti, nei cui confronti siano state accertate le condizioni del sordomutismo e dell'incapacità lavorativa.

Provvede, altresì, a trasmettere mensilmente gli elenchi dei nominativi di cui al precedente comma all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

Art. 6.

(Decorrenza dell'assegno)

L'assegno mensile di assistenza è corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

In caso di decesso dell'interessato l'assegno non può essere corrisposto agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote già maturate.

Art. 7.

(Sordomuti ultrasessantacinquenni)

Con effetto dal 1° maggio 1969, in sostituzione dell'assegno di cui all'articolo 1, i sordomuti, dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dei 65 anni di età, sono ammessi, su comunicazione delle competenti prefetture all'Istituto nazionale della previdenza sociale, al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni e integrazioni.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale dà comunicazione della data di inizio del pagamento della prima mensilità della pensione sociale ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, che sospendono, dalla stessa data, la corresponsione dell'assegno, salvo rimborso, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, di quanto anticipato agli interessati dagli enti comunali di assistenza a titolo di pensione sociale a decorrere dalla data indicata al precedente comma.

Art. 8.

(Disposizioni transitorie)

L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti trasmette alle prefetture, in relazione alla residenza degli interessati, gli atti concernenti i sordomuti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, fruiscono dell'assegno mensile di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 388.

L'Ente trasmette, altresì, le istanze e i ricorsi non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per i sordomuti di età inferiore ai 65 anni che siano in godimento del predetto assegno, la Prefettura dispone la continuazione dei pagamenti; dispone, nel contempo, l'attuazione del procedimento previsto dalla presente legge, ai fini della convalida e dell'adeguamento dell'assegno. Analogamente provvede per le istanze in corso ed i ricorsi non ancora definiti dei sordomuti di età inferiore ai 65 anni.

Per i sordomuti di età superiore ai 65 anni, la Prefettura continuerà l'erogazione

del pagamento dell'assegno in corso, sino a quando l'Istituto nazionale della previdenza sociale non provvederà alla concessione della pensione sociale, fatto salvo il rimborso di cui all'articolo 7.

La Prefettura inoltrerà all'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai fini della eventuale concessione della pensione sociale, le istanze non definite ed i ricorsi pendenti dei sordomuti ultrasessantacinquenni.

Art. 9.

(Finanziamento)

Le somme occorrenti per la concessione dell'assegno mensile di assistenza ai sordomuti saranno iscritte annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Per far fronte all'onere dipendente dalla attuazione della presente legge è stanziata, a decorrere dall'anno 1969, nello stato di previsione della spesa del predetto Ministero la somma di lire 900.000.000.

Il contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, di cui all'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 388, è elevato da lire 2.750 milioni a lire 2.850 milioni a decorrere dall'anno 1969 ed è interamente destinato all'assolvimento delle finalità previste dall'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698 e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826.

All'onere derivante dalle disposizioni del secondo e terzo comma del presente articolo si provvede per l'anno 1969 a carico del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario e per l'anno 1970 con riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 del predetto stato di previsione della spesa per l'anno 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

(Abrogazione)

È abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge.